

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2503}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTOFORI, BIANCHI, MANCINI VINCENZO, ABETE,
AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGEN-
NARO, FOSCHI, GAROCCHIO, LOMBARDO, PERUGINI,
RICCIUTI, ROSSATTINI, TEDESCHI**

Presentata il 31 gennaio 1985

Assunzione di personale a termine negli aeroporti

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che per l'intensificarsi dei flussi turistici il traffico aeroportuale subisce nei periodi estivi notevoli incrementi di voli e passeggeri, cui le aziende di assistenza aeroportuale non possono far fronte con i normali organici.

Si rende pertanto necessario che le aziende di cui sopra abbiano la possibilità, nei periodi di alta stagione, di assumere lavoratori a tempo determinato da adibire ai servizi di assistenza a terra agli aeromobili, passeggeri e merci, senza che ciò rappresenti un potenziale danno per l'economicità della gestione aziendale e quindi in deroga alle leggi n. 230 del 1962, n. 18 del 1978, n. 598 del 1979 e articolo 8-bis della legge n. 79 del 1983 che non

appaiono idonee a garantire, al termine della stagionalità, il ripristino del normale organico aziendale.

Infatti, anche le leggi n. 18 del 1978, n. 598 del 1979 e n. 79 del 1983 all'articolo 8-bis, che disciplinano le assunzioni a tempo determinato di lavoratori stagionali, pur stabilendo la preventiva autorizzazione alle assunzioni da parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro, non offrono alle aziende le opportune garanzie, in quanto l'esame e il controllo degli elementi su cui si basa la suddetta autorizzazione possono in un secondo tempo essere valutati autonomamente dal giudice ordinario, nel caso in cui, su ricorso dei lavoratori, quest'ultimo debba decidere sulla legittimità delle assunzioni a tempo determinato.

Con la presente proposta di legge si intende garantire l'espletamento del pubblico servizio offerto dalle imprese aeroportuali nel dimensionamento ritenuto adeguato, nei limiti prefissati dalla presente proposta, in una enunciazione obiettiva quindi delle condizioni di assunzione di personale senza che si possa verificare la necessità di demandare al giudice, *ex post*, l'accertamento dell'effettivo avverarsi delle previsioni di traffico che sono state assunte dall'Ispettorato provinciale del lavoro come ipotesi per la concessione dell'autorizzazione prevista dalla legge.

Qualora infatti tali previsioni non risultassero esatte, e ciò a volte per ragioni eccezionali e assolutamente imprevedibili, le aziende potrebbero ritrovarsi, al termine della stagionalità, con un organico notevolmente sovradimensionato rispetto alle esigenze, con evidenti riflessi negativi sui costi del personale e sulla concreta possibilità di utilizzo di questo ultimo nei mesi in cui il traffico si attesta su livelli di normalità.

Raccomandiamo vivamente la sollecita approvazione del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Anche in deroga alla legge 18 aprile 1962, n. 230, al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, alla legge 26 novembre 1979, n. 598 e all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentito alle aziende di servizi aeroportuali l'assunzione di personale da adibire ai servizi di assistenza a terra agli aeromobili, passeggeri e merci per un periodo massimo complessivo di cinque mesi, compresi tra maggio e ottobre di ogni anno, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale adibito ai servizi di assistenza a terra sopraindicati, al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono.

Per le assunzioni di personale a termine per periodi più ampi o diversamente distribuiti, e in percentuale superiore al 15 per cento dell'organico aziendale di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni previste dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dal decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, dalla legge 26 novembre 1979, n. 598 e dall'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

Ai lavoratori assunti in base alla presente legge si applica il diritto di precedenza, per eventuali successive assunzioni, di cui all'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.